

Se la colf si infortuna, subito la denuncia Inail

BRUNO BENELLI

Nessun obbligo per i datori di lavoro domestico di comunicare all'Inail gli infortuni di lavoro lievi, quelli che ti fanno stare lontano dal lavoro un solo giorno (in aggiunta a quello in cui avviene l'evento), anche quando si tratta di prestazioni occasionali. Ci sono nuove disposizioni che impongono a tutti i datori di lavoro l'obbligo di comunicare all'Inail per via telematica i dati relativi agli infortuni dei lavoratori subordinati, autonomi o equiparati, che comportino l'assenza di almeno 1 giorno.

Ma nella circolare dell'Inail (42/17) negli ambiti di applicazione e di esclusione della nuova procedura manca uno specifico riferimento ai lavoratori domestici e questa stessa mancanza si ritrova anche per

i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio in ambito domestico.

Risultato? Come ricorda **As-sindatcolf** (associazione dei datori di lavoro domestico) il datore è tenuto solo a comunicare gli infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni, utilizzando l'apposito modulo "4bis Ra", tramite raccomandata a.r. o, per coloro che ne fossero in possesso, tramite la Pec. Attenzione quindi: non è previsto

**Per le assenze
fino a tre giorni
paga sempre
il datore di lavoro**

l'invio della comunicazione con modalità telematica come è obbligatorio invece per tutte le altre categorie di datori di lavoro.

A questo punto, per completezza di discorso, noi ricordiamo che se la colf o la badante si infortunano il datore di lavoro deve denunciare l'evento in tempi molto stretti: a) entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; b) entro 2 giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni.

Se per esempio l'infortunio dura al massimo tre giorni l'Inail non interviene: l'assenza è a carico dell'azienda e l'infortunato ha diritto alla busta paga piena. Per gli infortuni con prognosi superiore a 30 giorni o mortali, resta l'obbligo di av-

visare l'autorità locale di pubblica sicurezza. Il datore di lavoro non deve più allegare la certificazione medica, ma deve solo indicare il numero identificativo del certificato, la data di rilascio ed il periodo di prognosi. La denuncia va fatta in modo molto dettagliato seguendo le richieste Inail contenute nel modulo, indicando i dati di riferimento del certificato, vale a dire numero identificativo, data di rilascio, periodo di prognosi.

Durante la cura dell'infortunio il datore di lavoro deve garantire la conservazione del posto all'infortunata che è di: a) 10 giorni se la colf/badante lavora da solo sei mesi; b) 45 giorni se è al lavoro da oltre sei mesi e fino a due anni; c) 180 giorni per anzianità di servizio superiori al biennio.